

Editoriale
di Pio Grollo

E' accaduto in decine, forse centinaia di casi che le assistenti familiari, talvolta con il benessere delle famiglie, siano passate presso i nostri uffici chiedendo, a volte pretendendo, che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) fosse inserito nella busta paga mensile. La nostra risposta, fortemente sollecitata da Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico, è sempre stata ferma e chiara: NO, è contrario alla logica per la quale è stato previsto il TFR, è contrario a quanto previsto nel CCNL.

La nostra preoccupazione era duplice:

. in primis **tutelare le famiglie da rischi di contenziosi**

. dare un segnale chiaro alle assistenti familiari della necessità di rispettare la norma del CCNL ma soprattutto di pensare all'utilità di avere, terminato il rapporto di lavoro un "gruzzoletto" ... salva la possibilità di chiedere, se necessario, un anticipo del 70% di quanto maturato.

Una recentissima comunicazione dell'Istituto Nazionale del Lavoro ha confermato: **E' ILLEGITTIMO L'INSERIMENTO DEL TFR NELLA RETRIBUZIONE MENSILE DEL LAVORATORE**. La nota ha anche ricordato le possibili, e certo non banali, conseguenze a carico del datore di lavoro.

Qui a destra c'è la sintesi della comunicazione dell'INL, nelle pagine 2 e 3 riproponiamo quanto avevamo scritto in NOIconVOI notizie, n.8, agosto 2024.

A pag. 4 le informazioni sui **MINI CORSI** per le abilità di base per l'assistenza familiare

L'INSERIMENTO del TFR nella RETRIBUZIONE MENSILE della/del lavoratrice/lavoratore E' ILLEGITTIMO

Con circolare n. 616/2025 l'Istituto Nazionale del Lavoro ha chiarito che: **NON è possibile erogare il TFR mensilmente in busta paga**

"Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro. L'istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c.

[...] un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell'istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

[...] Laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione [inserimento nella busta paga mensile del TFR maturato], il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di

disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004."

Il provvedimento amministrativo è quantificato da 500 a 3.000 euro.

E' la, quasi banale, applicazione del senso del Trattamento di Fine Rapporto che matura mensilmente ma viene liquidato al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro salvo possibilità di chiedere una volta all'anno un anticipo del 70% dell'importo maturato.

E' tempo di fare la **Dichiarazione dei Redditi**, e pagare le imposte sui redditi conseguiti nel 2024. E' un dovere al quale tutti devono ottemperare.

E', anche, un'occasione per dare un po' di risorse all'associazione: le utilizzerà bene, per le famiglie.

Dona il 5 X 1000 a NOIconVOI A.P.S.:
inserisci il Codice Fiscale 92040830264
e apponi la tua Firma nell'apposito spazio del modello

TRATTO da NOIconVOI notizie 8/2024

Regolarizzare il rapporto di lavoro, applicare il CONTRATTO NAZIONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di LAVORO DOMESTICO sottoscritto l' 8 settembre 2020 e tuttora in vigore parla chiaro:

. art. 39 – *TREDICESIMA MENSILITA'*: “in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio [...]”.

. art. 41 – *TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)*: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (TFR) determinato [...] sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: [...]”.

I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato. [...]”.

Molte realtà (caf, cooperative, ...) applicano in modo distorto quanto previsto dal CCNL: inseriscono nella retribuzione mensile una quota della tredicesima e una quota del TFR. Tale modo di operare falsa la natura di quelle parti della retribuzione del lavoratore: una mensilità aggiuntiva da liquidare a dicembre, un ammontare che va quale indennità di licenziamento per il lavoratore.

Perchè non si applica il Contratto Nazionale di Lavoro e quali conseguenze ha e potrebbe avere questo operare? A parere di chi scrive

- a) Non si applica quanto previsto dal Contratto perchè si crede o si fa credere che a violare le norme contrattuali “ci si guadagna”. In verità si innescano “approcci e meccanismi” sbagliati e che possono portare a contenziosi, che spesso finiscono per penalizzare in primis la famiglia, ma non solo.
- b) Le conseguenze sono sì che l'ammontare della busta paga mensile è maggiore ... ma, ovviamente, la lavoratrice/il lavoratore non riceverà più le somme nella tempistica prevista, perdendo così la possibilità di utilizzare quelle somme proprio nella logica per la quale sono state previste: avere a dicembre un gruzzoletto per delle “spese-extra”, avere alla fine del rapporto di lavoro risorse ... a volte significative somme (vedi i due esempi qui evidenziati) da impegnare nelle modalità che ritiene.
- c) La mancata applicazione della normativa talvolta è sollecitata dalla/dal lavoratore il quale è attirato da uno stipendio un po' superiore ma spesso poi perde l'incremento sulle quote del 1,5% annuo mensilmente riposizionato e del 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'istat ... o magari non viene riconosciuto il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio che spetta al lavoratore (vedi art. 41). Spesso non vengono calcolati gli aumenti dovuti, in modo retroattivo, dell'aumento dei ratei in rapporto all'aumento agli scatti maturati.
- d) E' accaduto che, a fronte di contestazioni postume del lavoratore il Giudice del lavoro abbia considerate le quote del TFR liquidate mensilmente quale “premio produzione” e abbia quindi condannato la famiglia a riconoscere al lavoratore nuovamente l'indennità di licenziamento.

Nella pagina che segue viene evidenziata la busta paga di una lavoratrice e il conseguente importo che le è stato liquidato nelle scorse settimane.

La lavoratrice ha lavorato presso una famiglia di NOIconVOI per 6 anni, contratto CS e nel corso degli anni ha maturato i previsti scatti di anzianità.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Nel corso degli anni la lavoratrice ha percepito quanto dovuto alla tipologia contratto, scatti, eventuale lavoro per le festività non godute, ecc. La lavoratrice ha ricevuto prima delle festività natalizie (il 20 dicembre di ciascun anno) la 13^a mensilità.

La famiglia, attraverso l'associazione, ha regolarmente versato i contributi previdenziali e accantonato il TFR con le rivalutazioni previste dal CCNL

Alla lavoratrice è stato riconosciuto il "vitto e alloggio" nei periodi di ferie (art. 17), e nella 13^a (art. 39) e per il Trattamento di Fine Rapporto maturato (art. 41 del CCNL del Lavoro Domestico)

Nella specifica busta paga alla lavoratrice è stato inserito il mancato preavviso di licenziamento e l'ammontare delle ferie non godute.

La busta paga prevede la liquidazione del Trattamento di Fine lavoro pari a euro 7.433,45: la famiglia lo aveva accantonato mensilmente grazie all'associazione NOI con VOI e questa lo ha versato alla lavoratrice assieme a tutte le altre competenze descritte nella busta.

51044 MONTEBELLUNA (TV)		LIVELLO		SUPERMINIMO ASSORBIBILE		
		CS				
		PROFILO		SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE		
		Assistente a persona non autosufficiente (non formato)				
DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	PROSSIMO SCATTO	NR. SCATTI	SCATTI D'ANZIANITA'		
12/04/2018	14/06/2024	01/11/2024	2	80,41400		
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	CCNL APPLICATO	CODICE INPS LAVORATORE	TOTALE RETRIBUZIONE			
Tempo indeterminato	Lavoro Domestico del 08 Settembre 2020		1.207,45400			
VOCE	DESCRIZIONE VOCE	PERIODO	ORE/GG	DATO BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA
1	Retribuzione mensile		12,00	46,44053	557,29	
2	Pranzi usufruiti		12,00	2,28000		
3	Cene usufruite		12,00	2,28000		
4	Alloggi usufruiti		12,00	1,96000		
5	Festività non godute		1,00	52,96053	52,96	
6	Liquidazione ferie fine rapporto		5,72	52,66900	301,27	
7	Liquidazione ferie fine rapporto		10,85	52,96053	574,62	
8	Liquidazione TFR				7.433,43	
9	Indennità di mancato preavviso		30,00	45,89913	1.376,97	
FERIE ANNO PRECEDENTE GG		FERIE MATURE GG	FERIE GODUTE GG	FERIE RESIDUE GG	TOTALE COMPETENZE	TOTALE TRATTENUTE
5,84		10,85			10.296,54	
GG MALATTIA EFFETTUATI		GG INFORTUNIO EFFETTUATI	ARROTOND. MESE PRECEDENTE		-0,13	
74		0	TOT. LORDO		€ 10.296,41	
FONDO TFR AL 31/12	RIVALUTAZIONE TFR AL 31/12	QUOTA ANNUA TFR	ANTICIPI / LIQUIDAZIONI TFR	TRATTENUTA INPS (*)	47,40	
6.829,55	51,38	552,50	7.433,43	TRATTENUTA CAS.SA COLF (*)	3,16	
ASSISTITO:		COD. FISC.:		ARROTOND. MESE ATTUALE		
LUOGO DI LAVORO:				NETTO A PAGARE		
PRESSO:				€ 10.245,85		
ANNOTAZIONI:						

Non sò descrivervi la gioia della lavoratrice quando ha visto la somma che l'associazione le ha bonificato: denari dovuti, frutto del suo lavoro, crediamo motivo di soddisfazione ed orgoglio per il suo rientro in Moldavia. La lavoratrice ha ringraziato per il consiglio dato dall'associazione di lasciare il TFR accantonato: ora potrà finalmente soddisfare uno dei suoi sogni, al suo paese.

Chi di noi, pensionato, non ha brindato alla vista dell'accredito del TFR, chi non aveva fatto "pensieri" per il suo utilizzo?

MINI CORSI PER ACQUISIRE COMPETENZE PER L'ASSISTENZA FAMILIARE, INIZIATIVA REALIZZATA PER LE ASSISTENTI FAMILIARI CHE OPERANO PRESSO LE FAMIGLIE DI NOIconVOI MA ANCHE PER GLI STESSI FAMILIARI CHE SI TROVANO AD AVER CURA DEI PROPRI CARI, partecipazione gratuita.

**Associazione
NOIconVOI**

Con il patrocinio
del comune di
Montebelluna



Acquisire competenze per l'assistenza alla persona fragile: MINI CORSI PER ABILITA' DI BASE

L'associazione NOIconVOI e la cooperativa L'Incontro organizzano degli **incontri della durata di un'ora e mezza, dedicati a familiari ed assistenti familiari** che desiderano acquisire specifiche abilità per "aver cura di persone fragili, anziani in particolare".

**I primi due incontri si svolgeranno a
MONTEBELLUNA, Casa di Riposo UMBERTO I, via Ospedale 54**

Mercoledì 21 maggio dalle 14.15 alle 15.45 "IGIENE E MOVIMENTAZIONE DELL'ASSISTITO", a cura di Monica Buson, Fisioterapista e Lara Pegorin, OSS

Giovedì 5 giugno dalle 14.15 alle 15.45 "CORRETTO UTILIZZO DEGLI AUSILI", a cura di Monica Buson Fisioterapista e Lara Pegorin, OSS

SI TRATTA DI INCONTRI MOLTO OPERATIVI DESTINATI A IMPARARE "COME CI SI DEVE COMPORTARE, SI FA". VERRANNO UTILIZZATI AUSILI E QUANT'ALTRO UTILE ALL'IGIENE E ALLA MOVIMENTAZIONE.

Gli incontri sono gratuiti ed alla fine del ciclo verrà consegnato un attestato di frequenza; per ciascuno è previsto un massimo di 8 partecipanti.

I corsi sono stati riconosciuti dal Piano di Zona del distretto di Asolo e hanno il Patrocinio del Comune di Montebelluna

Per informazione/prenotazione:

- Tatjana Fellin 329 062 1044 – Daniela Pellizzon 333 243 7501 e 391136 573
email: noiconvoi.montebelluna@gmail.com e noiconvoi.castelfranco@gmail.com
- Laura: 375 771 8169, email: segreteria@lincontro.it